



## **I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE**

### **PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO**

*Approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza (art. 6, D. Lgs. 81/2008)*

La Commissione consultiva permanente ha approvato, in data 18 aprile 2012, i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento» (ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. i.) sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5.

*Si premette che il testo integrale dell'Accordo raggiunto verrà pubblicato dopo la sua diramazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.*

La Commissione ha individuato i criteri di qualificazione del formatore-docente per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto (rif. accordi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, in seguito all'intesa raggiunta il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).

Al fine di garantire la qualità del percorso formativo – nel rispetto, tuttavia, di logiche di flessibilità – è stata riconosciuta l'esperienza consolidata per coloro i quali già svolgano attività di formatori a livello esclusivo o nella propria azienda, prevedendo ove necessario un periodo di salvaguardia. È stato richiesto, invece, il possesso dei requisiti essenziali e trasversali a qualunque tipologia di ente o azienda (titolo di studio adeguato, conoscenza, esperienza e capacità didattica) che possano caratterizzare efficacemente ogni percorso formativo.

Nel caso in cui venga a mancare – o sia solo parzialmente presente – uno dei requisiti sopra citati, è possibile svolgere l'attività di formazione compensando con l'incremento degli altri requisiti, consentendone l'acquisizione attraverso percorsi formativi idonei o un periodo di affiancamento a docente esperto.

Il prerequisito minimo di base è individuato nel possesso del Diploma di scuola secondaria superiore e nel rispetto dei tre elementi fondamentali già citati (conoscenza della materia, esperienza dei luoghi di lavoro, idonea capacità didattica). Inoltre il formatore dovrà possedere almeno uno dei seguenti criteri:

- pregressa esperienza come docente esterno – per almeno novanta ore negli ultimi tre anni – nell'area tematica oggetto della docenza





- laurea coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,

o in alternativa, frequenza e possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione della durata di quaranta/sessantaquattro ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro – corsi organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m. i.) – unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per coloro i quali hanno frequentato corso da quaranta ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza,

o in alternativa, esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (queste figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro settore ATECO di riferimento)

e anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

- frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di ventiquattro ore (corso formazione-formatori)/abilitazione all'insegnamento/conseguimento di diploma triennale in Scienze della comunicazione o di Master in comunicazione
- precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno trentadue ore negli ultimi tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno quaranta ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia
- partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno quarantotto ore, negli ultimi tre anni in qualunque materia.

Si tenga presente che il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi, in deroga e solo per i primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

Si consideri, infine, che non vi è Albo: ogni datore di lavoro verificherà il possesso dei requisiti per i suoi docenti formatori.

Il Presidente

Alberto Bertolotti



**EBITEN**  
Ente Bilaterale Nazionale del Terziario  
via Olivetti 17 - 26013 Crema (Cr)  
Tel: 0373 476054 - Fax: 0373 254957  
info@ebiten.it - www.ebiten.it

